



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA

in persona della dott.ssa Paola Larosa ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 3093/2021 promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentato e difeso
dall'Avv. Andrea de Cadilhac;

- Attore -

CONTRO

Controparte_1 C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Grossi;

- Convenuta -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Fatto e ricostruzione dell'an

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. *Parte_1*, dipendente di
Controparte_2 dal 1989 al 2016, ha convenuto in giudizio *Controparte_1*
[...] per ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza infortuni collettiva n.
00711265 (Combinazione A) stipulata dal proprio datore di lavoro. L'attore ha
dedotto, fornendone anche prova documentale, di essere rimasto vittima, in data

7.3.2008, di un'aggressione con plurime ferite da arma da fuoco. Ritenendo di aver subito un'invalidità permanente pari o superiore al 70% e un'inabilità temporanea assoluta di 365 giorni, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 77.468,00 per il danno permanente e di € 7.540,90 per l'invalidità temporanea assoluta. In via preliminare, ha chiesto la declaratoria di nullità della clausola di deferimento ad un collegio medico arbitrale per vessatorietà.

Controparte_1 si è costituita eccependo la natura strettamente indennitaria della polizza, la quale copre unicamente la diminuzione della capacità lavorativa generica, escludendo il danno estetico e psichico richiesti da controparte. La convenuta, dunque, ha domandato di accertare un grado di invalidità permanente in capo all'attore del 20% e un grado di invalidità temporanea assoluta di 331 giorni, ritenendo congrua la somma già offerta in via stragiudiziale pari alla somma di € 22.332,06, somma mai accettata dall'attore.

All'udienza del 18.12.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dal 29.12.2025.

2. Sull'*an debeatur*

La controversia è circoscritta all'esatta quantificazione del pregiudizio patito essendo pacifico tra le parti l'*an debeatur* da cui scaturisce la richiesta indennitaria.

2. Sulla nullità della clausola di arbitrato medico

L'eccezione formulata dall'attore in merito alla nullità od inefficacia dell'art. 28 delle condizioni di polizza risulta fondata.

Va osservato, infatti, che la clausola in questione nel demandare in via esclusiva ad un collegio medico la decisione circa le divergenze sull'entità delle lesioni, rientra nel novero delle pattuizioni vessatorie, in quanto preclude all'assicurato consumatore l'accesso alla tutela giurisdizionale, obbligandolo peraltro a sostenerne le relative

spese. Ne va, pertanto, dichiarata l'inefficacia ex artt. 1341 c.c. e 33 e ss. del Codice del Consumo non sussistendo nemmeno la prova della specifica sottoscrizione della predetta clausola.

3. Natura della prestazione e risultanze della CTU

Il giudizio impone di determinare la corretta liquidazione dell'indennizzo. A tal proposito, occorre chiarire che il fondamento della pretesa ha natura strettamente contrattuale, essendo regolato da una polizza infortuni stipulata a beneficio dei dipendenti (nella specie dipendenti di *CP_2*)

Stante la natura contrattuale della pretesa indennitaria, il parametro di valutazione non è costituito dal “danno biologico” omnicomprensivo (inclusivo di danno morale, estetico e psichico), ma la sola riduzione della capacità lavorativa generica derivante in via diretta ed esclusiva dall'infortunio, come correttamente eccepito dalla convenuta e ribadito dal Consulente Tecnico d'Ufficio incaricato nel corso del procedimento. Le contrarie deduzioni attoree vanno, pertanto, disattese.

In questo contesto, la CTU medico-legale, a firma del Dott. *Persona_1* le cui conclusioni, logiche e ben motivate, sono pienamente condivise da questo Giudice, ha accertato che, a seguito delle ferite da arma da fuoco al torace e all'addome, è derivato un quadro lesivo stabilizzato comportante un'invalidità permanente pari al 27% (tabelle ANIA).

Per quanto riguarda l'inabilità temporanea (ITA), il CTU l'ha stimata in 90 giorni. Tuttavia, la stessa convenuta *Controparte_1* fin dalla prima offerta risarcitoria in sede stragiudiziale e ribadendolo nelle proprie conclusioni formali in questo giudizio, ha espressamente valutato e riconosciuto l'esistenza di un'invalidità temporanea assoluta pari a 331 giorni. In ossequio al principio di non contestazione e trattandosi di circostanza fattuale esplicitamente ammessa dalla convenuta a favore

dell'attore, l'ITA deve essere calcolata sui 331 giorni. Non è invece configurabile alcun indennizzo per inabilità temporanea parziale (ITP), poiché la polizza azionata riconosce il ristoro solo per l'inabilità temporanea totale, come fatto rilevare dalla difesa di CP_1

4. Quantificazione dell'Indennizzo

Sulla base del quadro contrattuale che prevede (per la Combinazione A) il pagamento di € 774,68 per ogni punto di invalidità permanente e una diaria di € 20,66 per l'invalidità temporanea, il credito dell'attore risulta essere il seguente: (i) Danno permanente (27%) x € 774,68 = € 20.916,36; (ii) Invalidità temporanea assoluta 331 giorni x € 20,66 = € 6.838,46. Per un totale complessivo di € 27.754,82. Su tale importo andranno calcolati gli interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.

5. Spese di lite e mediazione

Le spese del presente giudizio e quelle inerenti all'espletamento della CTU seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della convenuta.

Deve essere, invece, rigettata la richiesta di refusione delle spese di mediazione tardivamente avanzata oltre i termini di rito per la *emendatio libelli*.

Le spese di assistenza legale stragiudiziale come quelle di mediazione, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le norme di rito.

Va evidenziato in ogni caso che parte attrice non ha documentato le spese sostenute per il procedimento di mediazione che, dunque, non possono trovare liquidazione alcuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. Dichiarare l'inefficacia della clausola di arbitrato medico contenuta all'art. 28 delle condizioni di polizza n. 00711265;
2. Accerta che, in conseguenza dell'infortunio del 7.3.2008, l'attore *Parte_1* ha riportato un'invalidità permanente del 27% e un'invalidità temporanea assoluta di 331 giorni.
3. Condanna *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di *Parte_1* della somma complessiva di € 27.754,82, oltre interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
4. Condanna la convenuta *Controparte_1* al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in complessivi € 4.595,00 di cui € 786,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi ai sensi del D.M. 55/2014, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Andrea de Cadilhac dichiaratosi antistatario;
5. Condanna la convenuta *Controparte_1* a corrispondere in favore del signor *Parte_1* la somma di € 610,00 a titolo di rimborso spese della CTU.

Così deciso in Roma, il 23/03/2026

Il Giudice

Dott.ssa Paola Larosa